

NEWSLETTER APRILE 2019

ARGOMENTI DEL MESE

In questo numero

- Editoriale: **la navigazione nel sito.**
- **La decadenza delle concessioni cimiteriali;** condizioni e procedura

EDITORIALE

Nel 2018 il sito ha avuto oltre 75.000 visite.

Forse è utile riassumere alcune opzioni che possono essere utili nel navigare nel sito e trovare quello che serve.


RICERCHE

Sul sito, nella barra laterale a sinistra, si trova un pulsante “Cerca nel sito” il quale porta alla sezione di ricerca.



Cerca nella documentazione

Inserire solo lettere e/o numeri



Cerca nel Forum o cerca Argomenti

Forum Argomenti

Attualmente è possibile effettuare due tipi di ricerca:

- “Cerca nella documentazione” consiste nella ricerca di files che si trovano in “DOCUMENTAZIONE, PRODOTTI&SERVIZI e UTILITA' PER PROGETTISTI”. Essi differiscono dagli “articoli” e “pagine” perchè sono files in PDF e/o DOC scaricabili immediatamente dall'utente. E' utile per ricercare, ad esempio, la Normativa, i Regolamenti di Polizia Mortuaria, i tariffari ecc.
- “Cerca nel Forum o cerca Argomenti”
 - se si cerca in “Forum” si trovano i quesiti con le relative risposte
 - se si cerca in “Argomenti” si trovano i vari argomenti trattati extra Forum e Documentazione, come ad esempio Piano cimiteriale, Elenchi di Impianti di cremazione, Sale del commiato ecc.

FORUM

In FORUM si trovano alcune centinaia di quesiti e relative risposte.

Pur essendo situazioni particolari, nelle risposte si trova una trattazione che può essere utile se si affrontano problemi simili, per cui può esser utile una carrellata di tutte le risposte inerenti.

Cliccando solo su FORUM nel banner compaiono tutti i quesiti dall'ultimo risposto all'indietro nel tempo, che si possono scorrere.

Se si clicca sui singoli titoli nella tendina compaiono i quesiti solo della specifica sezione.

Ogni quesito ha sul fondo delle parole chiave in grigio, cliccando sopra le quali appaiono tutti i quesiti che hanno la stessa parola chiave (TAG)

ARGOMENTI

Nella colonna di destra potete trovare dei bottoni corrispondenti ad argomenti specifici:

- TuttoSullaFinanzaDiProgetto, in cui potete trovare la normativa, le varie opportunità ed anche richiedere un quesito
- Tuttosuicimiteriperanimali, in cui potete trovare la normativa per animali, i cimiteri per animali così come gli impianti di incenerimento, ed anche richiedere un quesito
- Normativa nazionale, in cui potete trovare la raccolta legislativa a livello nazionale
- Normativa regionale, in cui potete trovare la raccolta legislativa a livello regionale
- Normativa cimiteriale per animali, un collegamento diretto alla raccolta legislativa animale
- Piano Regolatore Cimiteriale, in cui potete trovare una trattazione ampia su questo argomento
- Regolamento di polizia mortuaria, dove vengono illustrati i vantaggi di un Regolamento redatto in modo corretto
- Elenco di impianti di cremazione e delle sale del commiato presenti in Italia
- Le Newsletter con cui periodicamente vi informiamo su tematiche maggiormente richieste

La DECADENZA delle concessioni cimiteriali

Definizione

La decadenza è una condizione in cui può trovarsi un sepolcro che comporta la perdita di ogni proprietà o diritto da parte del/dei concessionario/i al verificarsi di certe condizioni previste dalla normativa, con conseguente ritorno del sepolcro stesso nella disponibilità del Comune che ha erogato la concessione cimiteriale, dopo una adeguata procedura.

Riferimenti normativi e contrattuali

All'argomento decadenza sono collegati gli artt. 63 – 90 – 92 del DPR 285/90; si tenga anche presente la Circ. Min. Sanità 24 /1993.

Fatta salva la normativa Nazionale e Regionale, il rapporto tra l'amministrazione cittadina ed il concessionario, essendo il cimitero demanio comunale, è regolato dal combinato disposto tra norme contrattuali (concessione) e Regolamento di polizia mortuaria comunale. Pertanto è indispensabile che per chiarezza il Regolamento specifichi tutte le situazioni possibili e ne preveda la regolamentazione. Dovrebbe per esempio prevedere al proprio interno un articolo in cui viene precisato che le disposizioni in esso contenute si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, fatte salve le norme di legge.

Cause di decadenza

Il Comune può decretare la decadenza di una concessione cimiteriale nei seguenti casi.

Dopo 50 anni dall'ultima sepoltura

art. 92 c. 2 del D.P.R. 10.9.1990 n.285:

per le concessioni anteriori a questa data, di durata superiore ai 99 anni, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma e si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.

I tre presupposti (superamento di 50 anni dall'ultima tumulazione, grave insufficienza del cimitero, impossibilità di ampliamento), debbono concorrere tutte.

Perché oggetto di lucro

art. 92 c. 4 del D.P.R. 10.9.1990 n.285:

Qualora vi sia stato lucro utilizzando la concessione. Esempio tipico è la vendita di posti salma rientranti in una concessione fatta dall'avente titolo. Tale vendita è generalmente sanzionata dai regolamenti comunali con la decadenza della concessione stessa.

Qui si innesca la problematica delle concessioni ad Associazioni, Confraternite o Misericordie. Il Comune dovrebbe vigilare che l'attività delle stesse non dia adito ad illeciti guadagni.

Per inosservanza dei patti contrattuali (concessione)

Il Comune, quale autorità cui, ai sensi dell'Art. 51 DPR 285/90, spetta la potestà di ordine e sorveglianza sui cimiteri, può pronunciare, nel rispetto delle modalità procedurali indicate dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241, la decadenza della concessione per inadempienza ai patti contrattuali contenuti nell'atto di concessione. Ad esempio:

- **Per mancata realizzazione/ultimazione del sepolcro entro i tempi concessi**
art. 92 c. 3 del D.P.R. 10.9.1990 n.285:

Nella concessione il Comune può prescrivere dei tempi massimi per realizzare il sepolcro, trascorsi i quali senza che venga realizzato, la concessione si ritiene decaduta.

- **Per la predisposizione di ulteriori posti salma rispetto agli autorizzati nella concessione**, violando l'Art. 94 comma 2 DPR 285/1990, anche post autorizzazione:
- **Per la realizzazione del sepolcro in difformità rispetto a quanto previsto in concessione**

Per tomba abbandonata

art. 63 del DPR 285/1990

- **per incuria**

Deve potersi dimostrare che da lungo tempo il titolare o chi per lui non si è recato in loco, e che l'area stessa risulta impraticabile e/o, comunque, il manufatto sulla stessa insistente risulti (ad esempio) gravemente deteriorato in seguito al lungo stato di abbandono.

Alcune delle caratteristiche che deve presentare una tomba per essere considerata senza dubbio abbandonata possono essere inoltre la non leggibilità delle iscrizioni (obbligatorie la data di nascita, morte, nome e cognome), la mancanza di decoro causata da sporcizia, erbacce l'affaticamento delle strutture murarie o lapidee, il pericolo di caduta di pezzi di tomba con possibili danni ai frequentatori (quindi pericolo alla pubblica incolumità), la mancanza parziale o totale di lapide o loro grave danneggiamento.

L'obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria spetta al concessionario, che può essere diffidato ad eseguire i lavori ecc. e, se non dovesse provvedere entro il termine assegnato, può essere dichiarata la decadenza.

Nel caso di pericolo per la pubblica incolumità, in caso di inadempienza, può provvedervi il Comune, recuperando le spese dal concessionario stesso anche mediante messa a ruolo.

Nel caso di costruzione da parte del Comune e concessione di solo diritto d'uso dei posti a tumulazione (es.: loculi), tale obbligo spetta al Comune.



- **per morte degli aventi diritto**

Se il regolamento comunale di polizia mortuaria non contemplasse o addirittura non ammettesse il così detto "istituto del subentro" (oppure anche non fosse contemplato il subentro nell'atto di concessione cimiteriale rilasciato) da parte degli aventi titolo nei

confronti del fondatore del sepolcro, un'autorevole dottrina ritiene che, la morte del fondatore farebbe venir meno ogni figura di soggetto obbligato in base alla concessione. Se il regolamento ammette il subentro, la mancata notifica da parte del subentrante comporta le stesse conseguenze.

E' di fatto obbligatoria la strada delle ricerche anagrafiche per identificare gli eredi o verificare se si sia estinta la famiglia.

Bisogna infatti distinguere tra diritto ad essere sepolto nella tomba ed obblighi manutentivi della stessa.

Il diritto di sepolcro, infatti è jure sanguinis, cioè dipendente dal rapporto di consanguineità col fondatore del sepolcro ed svincolato dalla quota ereditata.

La proprietà di un bene che insista su suolo cimiteriale dato in concessione non sempre comporta l'aver acquisito diritti sulla concessione cimiteriale stessa, primo dei quali lo jus sepeliendi.

Qualora gli ultimi membri della famiglia originaria non abbiano provveduto alla destinazione del sepolcro per il tempo successivo alla loro morte nominando, ad esempio, un erede, con comunicazione della decisione assunta al Comune, si presume vi sia l'abbandono amministrativo e quindi si delibera la decadenza della concessione.

- Per "non uso"

Anche il "non uso" può esser un inadempimento causa di decadenza; si pensi, ad esempio ad una "tomba prenotata" rimasta vuota anche dopo la morte dell'avente diritto ad esservi sepolto, il quale, ovviamente è stato sepolto in altro sito. Conviene che tale condizione sia prevista nel regolamento di Polizia mortuaria comunale.

Iter di attuazione

Considerazioni generali

La competenza è dirigenziale (esclusiva e non derogabile, vedi art. 107, comma 4 D. Lgs. 267/2000) sia per le demolizioni che per interventi d'ufficio sia per la decadenza.

Le modalità procedurali sono indicate dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241.

In particolare si richiama una frase della sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ.le, Sez. Unite, 9 marzo 1981): *"... Il procedimento che la p.a. dovrebbe adottare si sostanzia nello svolgimento di accurate e complete ricerche anagrafiche degli aventi titolo; qualora queste non sortissero i risultati sperati, il ricorso alle pubbliche affissioni appare l'ultima reale possibilità che ha la p.a. di adempiere all'obbligo di comunicazione.."* che evidenzia come non abbia giuridica efficacia un semplice cartello appeso sulla tomba da parte del Responsabile comunale.

Nel caso che gli eredi/discendenti/aventi titolo siano noti, si tratta di notificare loro le irregolarità che comportano causa di decadenza perché vi pongano rimedio; se inadempienti si può saltando la seguente fase C). Il problema sorge quando non sono noti/reperibili gli interessati.

E' una procedura che conviene fare solo in caso di una pluralità di tombe di famiglia di pregio in situazione di abbandono, perché lunga e presuppone un investimento in tempo notevole da parte del Responsabile del servizio, ufficio tecnico e ufficio anagrafe e contratti, pur potendo dare ottimi risultati.

Procedura

La procedura, complessa, da attuare per non esporsi a ricorsi che vi suggeriamo è la seguente.

A) Adeguamento del regolamento di polizia mortuaria

Il Comune, dotato o no di un regolamento comunale di polizia mortuaria, può sempre far riferimento al Regolamento nazionale DPR 285/1990 art. 63 che tratta della manutenzione delle tombe e dei sepolcri abbandonati. In ogni caso è opportuno che il Regolamento di Polizia Mortuaria preveda la procedura seguente, sia come definizioni di tomba abbandonata (e ci sono parecchi casi previsti nei regolamenti vigenti) che come procedura, a grandi linee sia prioritariamente inserita nel regolam

Nel sito in Documentazione > Normativa > Regolamenti si trovano molti regolamenti vigenti da poter visionare per confronto per aggiornare/redigere il vostro regolamento di polizia mortuaria comunale.

B) Individuazione dei sepolcri possibile oggetto di procedura di decadenza

Per quelli presumibilmente abbandonati, in mancanza di specifiche, ma sarebbe meglio farne una elencazione completa nel regolamento, si possono classificare tali per esempio non quelli che non sono mai visitati, ma quelli che non hanno un aspetto dignitoso o non vengono curati (es.: pulizie) o che versano in condizioni di manutenzione miserevoli se non pericolose per la pubblica incolumità, o su cui si leggono a fatica le iscrizioni coi nominativi dei defunti (iscrizioni obbligatorie per legge) ecc... . In particolare attraverso il Registro cimiteriale (di cui all'art. 52 del DPR 285/1990), oltre a ricognizioni sul posto, si potrà rivolgere particolare attenzione a quelle tombe che non hanno più ricevuto sepolture da almeno 50 anni; ovviamente ciò non vuole dire di trascurare le tombe che comunque risultano trascurate e non mantenute.

C) Ricerche anagrafiche

Si tratta di individuare le situazioni di famiglia estinta o mancanza di eredi del manufatto estranei alla famiglia. Vi sono stati anche casi di acquisto in asta giudiziaria di sepolcro assieme al resto del patrimonio.

Il procedimento che il Comune deve adottare è una ricerca anagrafica completa degli aventi titolo, fra l'altro sui certificati di stato di famiglia originari, anche in più Comuni.

Non basta che vi sia una dichiarazione del tipo: "Agli atti dell'Ufficio Demografico non risultano dati anagrafici onde verificare eventuali eredi di concessionari di tombe cimiteriali". L'art. 21-bis della legge n. 241/1990, per i provvedimenti che, come quelli in esame, risultino limitativi della sfera giuridica dei privati, richiede infatti che la comunicazione venga effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile (art. 143 CPC "Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti") con la complicazione che non si tratta solo di accertamenti di trasferimenti di residenza, ma anche di accertamento di estinzione dei discendenti. Una informazione particolare da verificare riguarda l'eventuale esistenza di conviventi more uxorio.

Si può cominciare dal verificare che non vi siano eredi, oltre che discendenti.

- Caso di successione di discendenti: ricerca anagrafica negli archivi comunali sui discendenti del fondatore o dei sepolti ed eventuale contatto con gli stessi; nel caso di cambio di residenza risalire al comune di residenza attuale.
- Caso di eredità a persona estranea alla famiglia; se esistenti i discendenti del fondatore del sepolcro, informazione dagli stessi su chi ha ereditato. Se famiglia estinta o non rintracciabili, indagine anche presso l'Ufficio del Registro (Conservatoria dei registri immobiliari) dove sono registrate probabilmente le

concessioni cimiteriali delle aree cimiteriali concesse a privati e nel caso potrebbero risultare tombe ereditate.

È possibile trovare il testamento lasciato dalla persona deceduta e rintracciare gli eredi, accedendo al Registro generale dei testamenti. Il Registro ha sede presso l'Ufficio Centrale degli archivi notarili presso il Ministero della Giustizia.

Qualora identificabili gli aventi titolo, si procede a diffida a regolarizzare la situazione, e, nel caso di mancata risposta, si può procedere alla pronuncia di decadenza e alle operazioni seguenti.

D) Verifica di valori artistici e storici

Trattandosi di tombe che potrebbero ricadere nelle competenze della Soprintendenza se dovessero essere di pregio artistico o di alto valore storico-testimoniale per la comunità, per il loro riutilizzo occorrerà acquisire il relativo parere preventivo.

Questa fase conviene farla in parallelo con la fase C) a guadagno tempo e per non avere sorprese dopo aver investito risorse nella procedura.

Durante la fase della mappatura delle tombe che risulteranno oggetto di verifica di cause di decadenza dovrà essere redatta una scheda tecnica in cui rilevare lo schema del sepolcro (tipologia se cappella, cripta, sarcofago o edicola) le sue dimensioni ed i materiali oltre a un numero sufficiente di fotografie per dare una visione possibilmente completa sullo stato di consistenza del sepolcro.

In caso di sepolcri di alto valore storico/artistico potrebbero esserci disposizioni sulla collocazione delle nuove intestazioni tali da evitare una cancellazione o sovrapposizione all'originaria o divieto di modificare all'interno della tomba stessa i loculi che probabilmente risulteranno non idonei alle necessità tecniche odierne, quindi di dimensioni non regolamentari: in questo caso tali tombe familiari si utilizzeranno come sepolcri familiari per urne cinerarie e/o per resti ossei ecc...



E) Attesa di comparsa di possibili discendenti/eredi

Qualora la ricerca anagrafica e, nel caso, mediante ufficiale giudiziario non sortisse i risultati sperati, il ricorso alle pubbliche affissioni (cartelli sul sepolcro per congruo periodo e affissione all'Albo Pretorio) appare l'ultima reale possibilità che ha il Comune di adempiere all'obbligo di comunicazione.

Si fanno le affissioni, si aspetta un anno per essere sicuri che non si trovino o compaiano aventi diritto; almeno nei mesi da ottobre a gennaio (attorno alla ricorrenza dei defunti) pubblicazione di cartelli informativi sulle tombe interessate con l'illustrazione degli intendimenti dell'Amministrazione di dichiararla tomba abbandonata e invito agli aventi titolo a presentarsi.

Durante l'anno si documenta con foto che nel periodo non è cambiato niente nel sepolcro.

F) Dichiarazione di decadenza

Stesura da parte del responsabile del procedimento di una relazione illustrativa in cui dà conto che:

- a. Sono state individuate tombe in stato di presunto abbandono in quanto in situazione prevista nel regolamento di PM per questa condizione;
- b. Sono state svolte le indagini anagrafiche per l'individuazione di eventuali discendenti od eredi senza risultati;
- c. È stato affisso un avviso nel periodo di maggiore affluenza nel cimitero sulle tombe interessate con notifica del procedimento;
- d. Per un anno si è documentato lo stato di abbandono, stante che nulla è cambiato nel periodo.

Delibera di Giunta comunale ed adozione dell'atto a firma del Responsabile del servizio cimiteriale con Determinazione dirigenziale che pronunci la decadenza per le tombe individuate attraverso la sua pubblicazione sull'Albo Pretorio informatico. Sarebbe meglio pubblicizzare al massimo, ad esempio: pubblicità su stampa e TV locali, affissione nelle piazze e vie più frequentate, di fronte a chiese, parrocchie ed al Cimitero.

Le Tombe rientreranno nella disponibilità del Comune dopo un lasso di tempo che il provvedimento emesso avrà previsto: es. 30 o 60 od anche 90 gg.

Essendo intervenuta la decadenza, l'edificio costruito (cappella funeraria), i monumenti, le lastre tombali e gli accessori votivi divengono di proprietà del Comune, per accessione (artt. 934 – 938 codice civile), producendo la contemporanea demanialità del manufatto stesso, per effetto dell'art. 825 codice civile.

G) Liberazione dei sepolcri dai resti mortali

Il Comune effettua a proprie spese la traslazione dei cadaveri, dei resti o delle ceneri negli appositi ambiti cimiteriali (campo inconsulti, ossario o cinerario comune), per dare luogo al restauro dei manufatti, o alla loro demolizione.

Si raccolgono i resti ossei distintamente per ogni feretro o resto di feretro, provvedendo secondo praticità a collocare direttamente tali resti in cassettoni di zinco (o anche in apposito sacchetto in tela scura o plastica scura): sarà importante che il contenitore impiegato possa consentire una chiusura sicura e piombata a garanzia di eventuali manomissioni, applicando esternamente i riferimenti del defunto, Nome, Cognome, data di nascita e data di morte, luogo di sepoltura e data estumulazione.

Contestualmente occorre verificare il registro cimiteriale dell'epoca e dovrà essere registrata l'operazione sul Registro cimiteriale dell'anno in cui si esegue l'operazione.

Per ogni operazione occorre redigere un verbale a firma del Capo squadra operante.

I resti ossei saranno collocati in deposito (che può essere ad es. un magazzino o locale della Camera Mortuaria dotato di opportune scansie).

I defunti non consunti (oggi dopo l'entrata in vigore del DPR 254/2003 sono chiamati Resti Mortali) sono indirizzati in campo inconsunti impiegando una semplice cassa di legno o meglio ancora una cassa di cellulosa. Al termine del periodo i resti ossei che saranno raccolti subiranno una analoga collocazione dapprima in un apposito sacchetto e dopo, in questo caso, breve periodo (es. 90 gg.) di conservazione nel deposito, potranno essere inviati all'ossario comune del Cimitero.

Il sopra detto deposito può essere, oltre alla camera mortuaria o un locale contermine a questo purché sicuro da accessi da parte di non addetti, qualsiasi spazio confinato protetto dalla pioggia e nascosto alla vista nonché chiuso, come un magazzino o un loculo non richiesto perché in posizione poco accessibile o simili.

I resti ossei che saranno raccolti contestualmente alle opere di estumulazione ordinaria per effetto della pronuncia della decadenza, resteranno in parcheggio per almeno 1 anno (meglio 13 mesi), in modo che ancora una volta verrà data la possibilità ad eventuali ritardatari di farsi vivi.

Se qualcuno a questo punto si facesse vivo, dovrà pagare tutte le operazioni eseguite se vorrà decidere una collocazione diversa dall'ossario comune.

Passato il periodo di parcheggio, le ossa andranno sversate in forma indistinta nell'ossario comune registrando l'operazione sul Registro cimiteriale dell'anno in cui si farà.

H) Riconcessione del sepolcro

Acquisito il sepolcro, sarà opportuno far stimare il valore di ogni tomba da un perito sulla scorta della importanza storico testimoniale del sepolcro e sulla scorta della capacità ricettiva cioè quante salme o ossari o cinerari la tomba potrà ospitare, valutando anche la ubicazione, la sua accessibilità e se magari ricade nell'area storica del cimitero.

Attraverso tutte queste informazioni si potrà stilare un bando di assegnazione che potrà prevedere o una offerta al massimo rialzo sulla base della stima e comprendente anche i costi della procedura, o l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, con valutazione di criteri quali: il numero di loculi liberati in cambio della tomba (che tornino gratuitamente nella disponibilità del Comune) e/o altri da individuare.

Si potranno richiedere condizioni particolari caso per caso, come ad esempio non più di due cointestatari di un unico sepolcro ecc....

I) Considerazioni di carattere generale

Come tempistica ottimistica è opportuno considerare almeno due anni e mezzo, tre dall'inizio della procedura e la ricollocazione delle tombe.

Per decidere se utilizzare nel bando di riassegnazione il criterio del massimo rialzo o quello dell'offerta più vantaggiosa (recupero di posti salma e altro) conviene riflettere sulle previsioni di sviluppo delle tipologie di sepolture.

Se siamo in condizione di mancanza di spazi o impossibilità di costruire loculi per mancanza di risorse, o la popolazione ha un trend di aumento notevole meglio cercare di recuperare posti salma. Se invece si nota che la tendenza alla cremazione ha portato già da ora ad un rallentamento sensibile nella richiesta di loculi causa il notevole aumento

delle cremazioni, o se abbiamo in scadenza a breve un buon numero di loculi da poter utilizzare, tanto vale usare il criterio del massimo rialzo.

Flow chart schematico procedure

Interventi urgenti (pubblica incolumità) con avente titolo noto

- Ingiunzione (PEC – raccomandata) all'avente titolo
- Dopo congruo tempi per la risposta
 - o → se provvede l'interessato: verifica
 - o → se non provvede l'interessato: eventuale intervento a carico del Comune
- Recupero spese con messa a ruolo

Decadenza

- Verifica delle condizioni per cui è possibile iniziare un procedimento di decadenza
- Ricerche anagrafiche sugli aventi diritto
 - o → si trovano. Ingiunzione (PEC – raccomandata) all'avente titolo
 - o → non si trovano. Avviso sulla tomba e pubblicazione all'Albo Pretorio
- Attesa tempi di risposta; si consiglia 1 anno
- Delibera di Giunta di acquisizione della tomba
- Svuotamento tomba; si consiglia di mantenere i resti ossei in sacchi identificabili per 1 anno.
- Demolizione, o riassegnazione mediante bando, o riutilizzo (es: ossario comune)



Sepolcro Rucellai. Una piccola cappella funeraria costruita all'interno della Cappella Rucellai della chiesa di San Pancrazio, Firenze. È stato commissionato da Giovanni di Paolo Rucellai e costruito su progetto di Leon Battista Alberti a imitazione o l'emulazione del Santo Sepolcro nelle Anastasis in Gerusalemme. Vi sono contenute le tombe di Giovanni Rucellai e membri della sua famiglia. (Immagine da <http://www.italianways.com>)



Arch. Luigi Baroni
Viale Tripoli 83
47900 Rimini
tel - fax 0541 782747
cell 338 70 76 672

Ing. Vittorio Cingano
Via A. Mario 38
36100 Vicenza
tel - fax 0444 961338
cell 347 25 25 020

tuttosuicimiteri.it